




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 25 settembre 2023

AOOCRT Protocollo n. 0011108/26-09-2023



02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge regionale**

*Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

VINCENZO CECCARELLI

VALENTINA MERCANTI

LUCIA DE ROBERTIS

DONATELLA SPADINI

ENRICO SOSTEGNI

ELENA ROSIGNOLI

ANDREA PIERONI

MASSIMILIANO POTERI

FRANCESCO CAZZETTI

MARIO PURRA *Mario Purra*

ANDREA JAVUCCA *Andrea Javucca*

CLEMENTE BRUNCI *Clemente Brunci*

ANNA PARIS *Anna Paris*

FEDERICA FRATTONI *Federica Frattoni*

PAUSTO MERLOTTI *Pausto Merlotti*

MARCO NIEROLA *Marco Nierola*

CRISTINA SILVANI *Cristina Silvani*

MARIA BUGETTA *Maria Bugetta*

GIACOMA BUCCIANI *Giacoma Bucciani*

## **Proposta di legge regionale**

### **Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Misure per la circolazione dei crediti fiscali

Art. 3 – Adempimenti

Art. 4 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza dell'efficientamento energetico e il contributo significativo che la riqualificazione degli edifici può fornire per raggiungere gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, nazionale e dell'Unione europea, a partire da quanto contenuto nel Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC);
2. In tale contesto, la promozione di strumenti per il sostegno agli interventi aventi tali finalità rappresenta un passo centrale per contribuire al conseguimento della neutralità climatica;
3. In quest'ottica, anche in seguito all'evoluzione della normativa nazionale in materia, favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio può rappresentare un sostegno concreto per i cittadini e per le imprese, oltretutto uno stimolo importante per l'intero settore di riferimento;
4. Con la presente legge, si dispone pertanto la possibilità per la Regione e per gli enti pubblici economici e le società partecipate da essa controllati di assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti edilizi disciplinandone i confini e prevedendo specifiche misure di attuazione;

## Approva la presente legge

### Art. 1 Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il Regolamento CE 401/2009 ed il Regolamento UE 2018/1999 (normativa europea sul clima), la Regione Toscana riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Toscana e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

### Art. 2 Misure per la circolazione crediti fiscali

1. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, fermo restando la disciplina di cui al decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Toscana stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

### Art. 3

#### Adempimenti

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Toscana disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo

1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal d.lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

### Art. 4

#### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si interviene con l'intento di favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disponendo, in quest'ottica, che la Regione e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati assumano un ruolo attivo nel perseguimento di tali finalità.

Nel dettaglio l'articolato prevede quanto segue.

L'**articolo 1** consta di 2 commi e disciplina le finalità della proposta di legge regionale. Al **comma 1** viene segnalato come la Regione riconosca gli effetti positivi della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, sia in termini di raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030, che per il conseguimento della neutralità climatica europea entro il 2050, e per questi motivi promuove la diffusione degli strumenti utili al sostegno del predetto settore.

Il **comma 2** afferma che la Regione Toscana e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, non compresi, ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del d.l. 34/2020 come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

L'**articolo 2** consta di 3 commi. Al **comma 1** viene previsto che la Regione 1) monitori lo stato degli interventi e dei crediti fiscali attraverso un'apposita piattaforma online; 2) favorisca, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate, il trasferimento dei crediti fiscali; 3) promuova l'acquisto dei crediti attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

Il **comma 2** definisce l'attuazione della modalità di acquisto dei crediti, stabilendo che la Regione definisce quali sono i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, nell'elenco di cui all'art. 1, c. 2, della legge 196/2009.

Il **comma 3** indica come per le operazioni di trasferimento crediti da parte della Regione, il relativo acquisto dei crediti dovrà avvenire sempre a condizioni di mercato o comunque entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

L'**articolo 3** consta di 2 commi. Il **comma 1** indica i tempi entro i quali la Giunta regionale dovrà deliberare in merito alle modalità di attuazione dell'articolo 2 della presente proposta di legge.

Il **comma 2** affida alla Giunta regionale le modalità attuative e la gestione della fase negoziale con i titolari di crediti, con gli istituti di credito e con gli intermediari.

L'**articolo 4** dispone l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge d'iniziativa consiliare

**Oggetto:** Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali.

**Soggetto proponente:** Primo firmatario: Vincenzo Ceccarelli - Gruppo consiliare Partito democratico.

**Copertura finanziaria:** Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Tipologia della proposta di legge:**

La Regione Toscana riconosce l'importanza dell'efficientamento energetico e il contributo significativo che la riqualificazione degli edifici può fornire per raggiungere gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, nazionale e dell'Unione europea, a partire da quanto contenuto nel Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC). In tale contesto, la promozione di strumenti per il sostegno agli interventi aventi tali finalità rappresenta un passo centrale per contribuire al conseguimento della neutralità climatica.

In quest'ottica, anche in seguito all'evoluzione della normativa nazionale in materia, favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio di cui all'art. 119 del d.l. 34/2020 può rappresentare un sostegno concreto per i cittadini e per le imprese, oltreché uno stimolo importante per l'intero settore di riferimento. Con la presente proposta di legge, si dispone pertanto la possibilità per la Regione e per gli enti pubblici economici e le società partecipate da essa controllate di assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti edilizi disciplinandone i confini e prevedendo specifiche misure di attuazione.

#### **LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI**

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

Le misure previste dalla proposta di legge non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2023/2025. Ciò in quanto le disposizioni si caratterizzano per avere una natura strettamente ordinamentale, neutre sotto il profilo finanziario.

Dalla legge in esame non derivano inoltre oneri organizzativi in quanto la relativa attuazione non comporta alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

### **I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA**

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è dotata di apposita clausola di neutralità finanziaria. Non risultano previsti oneri organizzativi.



**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA**

SI  (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA**

TESTO		EMENDAMENTO:		
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

--	--	--	--	--

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI**

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
<b>Missione</b>				
<b>Programma</b>				
<b>Titolo</b>				
<b>Totale</b>				

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento:

La Regione Toscana riconosce l'importanza dell'efficientamento energetico e il contributo significativo che la riqualificazione degli edifici può fornire per raggiungere gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, nazionale e dell'Unione europea, a partire da quanto contenuto nel Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC). In tale contesto, la promozione di strumenti per il sostegno agli interventi aventi tale finalità rappresenta un passo centrale per contribuire al conseguimento della neutralità climatica.

In quest'ottica, anche in seguito all'evoluzione della normativa nazionale in materia, favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio di cui all'art. 119 del d.l. 34/2020 può rappresentare un sostegno concreto per i cittadini e per le imprese, oltreché uno stimolo importante per l'intero settore di riferimento. Con la presente proposta di legge, si dispone pertanto la possibilità per la Regione e per gli enti pubblici economici e le società partecipate da essa controllate di assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti edilizi disciplinandone i confini e prevedendo specifiche misure di attuazione.

*(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)*

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

 SI NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);

- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**



In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.
---

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- 
- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:
    - indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)*
  - articolo 93
  - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_
  - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):*
  - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ *Casi di pre notifica*

<b>Supporto del Distinct Body</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Indicare per quale sezione, e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:		
<b>Parere del Distinct Body</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.		